

Merci per conto terzi: la nuova «scheda di trasporto»

di Maria Giulia Furlanetto (*)

Dal 19 luglio 2009, è divenuta a tutti gli effetti obbligatoria la scheda di trasporto documento di «tracciabilità della merce» in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto per conto terzi che avvenga nel territorio nazionale. A decorrere da tale data, tutti i trasporti di merce affidati in conto terzi - e, quindi, anche i trasporti internazionali che avvengano sul territorio nazionale - dovranno essere accompagnati dalla scheda di trasporto. Restano esclusi i trasporti in conto proprio.

Inquadramento normativo (1)

Il dl del 22 dicembre 2008, n. 214, avente ad oggetto le «Modifiche ed integrazioni al dl 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attività di autotrasporto» ha introdotto, nello stesso dl 286/05, l'art. 7-bis, con il quale è stata istituita la scheda di trasporto (c.d. Sdt), la cui finalità è, non solo, conseguire maggiori livelli di **sicurezza stradale**, ma anche **agevolare** le verifiche sul **corretto esercizio delle attività di autotrasporto merci** in conto terzi, nonché la procedura di **accertamento** della responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci) per le violazioni del Codice della strada commesse dal conducente.

Il successivo decreto interministeriale del 30 giugno 2009, n. 554 (2), ha emanato le disposizioni attuative della «scheda di trasporto» disciplinata dal decreto summenzionato ed ha quindi stabilito il contenuto di detta scheda e degli eventuali documenti che possono essere considerati ad essa equipollenti.

Con l'approvazione del predetto decreto interministeriale - le cui disposizioni sono entrate in vigore il 19 luglio 2009 -

è stata resa **completamente operativa** la disciplina dell'art. 7 bis del dl 286/05 (3).

A chiarire ulteriormente il quadro normativo, sono intervenute ben **due circolari** emanate congiuntamente dai Ministeri dell'Interno e dei Trasporti, la prima, il 17 luglio 2009, la seconda, il 7 agosto 2009.

Soggetti obbligati

La Sdt deve esser **compilata**, prima dell'inizio del trasporto, a cura del committente (ovvero, ai sensi dell'art. 2 dlgs 286/05, «l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o in nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore») o da un soggetto da esso delegato (che, secondo la circ. 7 agosto 2009, non potrà mai essere il vettore) - rimanendo comunque ferme le re-

Note:

(*) Studio Legale de Capoa e Associati

(1) Per una rapida disamina dei principali provvedimenti in materia, si consulti il sito internet del Sole 24 Ore ed, in particolare, l'articolo apparso in data 12 agosto 2009 dal titolo «Camionisti, la nuova scheda di trasporto. Tutto quello che c'è da sapere».

(2) Pubblicato su G.U. 4 luglio 2009, n. 153

(3) Si veda anche S. Zuliani, «Il trasporto conto terzi è scortato», Italia Oggi - Sette, 20 agosto 2009, p. 9.

sponsabilità dello stesso committente, nel caso di delega a terzi di tale adempimento - e deve essere **conservata** a cura del vettore («l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio in territorio nazionale che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada») **a bordo del veicolo adibito al trasporto.**

Contenuto minimo obbligatorio

L'art. 1 del dm 554/09 **approva** il modello generale della scheda di trasporto, che è riprodotto in allegato allo stesso decreto.

Molto importante è sapere che, in base a quanto precisato dalla circ. 7 agosto 2009, l'originale della scheda può essere sostituita con una fotocopia o un fax.

Come chiarisce la circ. 17 luglio u.s., il contenuto della Sdt **ha carattere tassativo**, mentre il model-

lo allegato al decreto interministeriale 554/09 **non ha carattere vincolante** quanto ad aspetto, forma e caratteristiche, potendo essere modificato e «personalizzato» dai soggetti tenuti a provvedere alla sua compilazione.

Il contenuto minimo obbligatorio della Sdt prevede:

- a) **i dati del vettore** (compreso il numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori);
- b) **i dati del committente** e/o del suo delegato, vale a dire l'impresa che stipula il contratto di trasporto con il vettore e, quindi, il soggetto che salderà la fattura;
- c) **i dati del caricatore** (l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto);
- d) **i dati del proprietario** (l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore), quando, in relazione alla tipologia ed alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell'inizio del viaggio (4). In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso

impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto;

e) i dati relativi alla merce trasportata (tipologia, quantità, peso, luogo di carico e di scarico).

In aggiunta a tali informazioni, è facoltà del **committente**, del **proprietario** o del **caricatore** della merce fornire delle «istruzioni» (nello spazio libero apposito) scritte al vettore riportate sulla scheda.

Inoltre, laddove si verificano delle variazioni rispetto alle indicazioni originarie apposte sulla scheda (per esempio, il luogo di scarico, la tipologia della merce, ecc.) il vettore o il conducente potranno inserirle sotto la voce «osservazioni varie», senza cancellare o manomettere alcun dato presente nella scheda.

Compilazione e utilizzo copie della scheda

La circ. 17 luglio 2009 ha chiarito che la Sdt **deve essere redatta per ogni veicolo** e, in caso di più luoghi di scarico, **per ogni luogo di scarico**, salvo non si preferisca indicare in un'unica scheda tutti i diversi luoghi di scarico.

Una volta completato il trasporto, la scheda esaurisce la sua funzione.

Molto importante è sapere che, in base a quanto precisato dalla circ. 7 agosto 2009, **l'originale della scheda può essere sostituito con una fotocopia o un fax**, in quanto risultano applicabili le disposizioni dell'art. 2179 C.c. che dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento, **valgono come l'originale** a meno che non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto l'originale del documento.

In occasione dell'eventuale **controllo stradale**, per certificare l'avvenuta esibizione della copia del documento ed impedire, successivamente, la manipolazione del suo contenuto, sulla stessa, gli organi di controllo **apporranno le annotazioni sulla scheda** della data e ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento.

Nota:

(4) Nel caso in cui il termine di resa sia «franco fabbrica», il proprietario si intenderà il soggetto che acquista la merce, mentre nel caso di consegna della merce «franco destino», il proprietario è chi vende la merce.

Casi particolari

Trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi

Sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, **l'indicazione delle cose trasportate** e dei relativi luoghi di carico o scarico, **può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai documenti che**, nell'ambito della prassi commerciale, **accompagnano le merci** dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad esempio: bolle di consegna, ecc). In tali casi, perciò, fermo restando il restante contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti equipollenti o sostitutivi, **la verifica** delle cose trasportate e del rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico **è compiuta dagli organi di controllo**, attraverso i predetti documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il contenuto dei documenti di trasporto.

Riservatezza commerciale: indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l'impiego di Codici convenzionali

Laddove vi siano esigenze di **tutela della riservatezza commerciale** dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente, la scheda di trasporto o altro documento sostitutivo o equipollente, può essere compilata indicando **le generalità** di questi soggetti e le altre informazioni che li riguardano (quali, ad esempio, luoghi di carico o scarico della merce) in modo codificato. Tuttavia, allo scopo di consentire un **immediato controllo** da parte delle autorità competenti dell'effettiva identità di tali soggetti, nonché delle informazioni che li riguardano, a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto deve essere sempre presente **un documento integrativo**, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l'immediata decodifica dei predetti Codici convenzionali.

Impiego di sub-vettori

Quando, per l'esecuzione del trasporto, il vettore si avvalga di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di trasporto (sub-vettori), **il vettore stesso assume**, rispetto

alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, **la veste di committente**. Quest'ultimo deve, perciò, **redigere una nuova scheda di trasporto**, essendo impossibile la modifica o l'integrazione di quella redatta dall'originario committente per la prima operazione di trasporto.

Utilizzo di consorzi di imprese di trasporto

Quando l'incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell'apposita sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, che, per effettuare le relative operazioni, si avvalga di un'impresa consorziata, **il consorzio medesimo** - che in questo caso risulta essere **il vettore** - **è tenuto**

ad indicare sulla scheda di trasporto, accanto alle proprie generalità o, ancor meglio, nella voce «Osservazioni varie», **il nominativo dell'impresa consorziata** che materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori. Analoghe considerazioni valgono per le società cooperative di autotrasportatori.

Documenti per il trasporto internazionale di cose

In base a quanto chiarito dalle circolari ministeriali del 17 luglio e del 7 agosto 2009, la normativa in materia di Sdt si applica anche all'attività di autotrasporto merci in conto terzi effettuata dagli autotrasportatori stranieri **che operano nel territorio nazionale**, ovvero nell'ambito di un trasporto che si sviluppi:

- 1) a livello internazionale (ad es. un trasporto tra l'Italia e un altro paese straniero e viceversa, oppure un trasporto il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovino in due diversi paesi stranieri nel corso del quale l'Italia sia solo attraversata, senza che avvengano operazioni di carico o scarico merce sul suolo nazionale);
- 2) in territorio italiano durante un'attività di cabotaggio

Il documento di trasporto può essere sostituito dal contratto di trasporto o da alcuni documenti considerati equipollenti, purché contenenti tutti i dati previsti dalla Sdt e la dicitura «Documento valido ai sensi del dm 30 giugno 2009, n. 554».

stradale (ovvero un trasporto che ha inizio e termine in territorio italiano).

In particolare, i vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali, **sul territorio italiano** sono tenuti a **compilare e conservare i documenti che**, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, **devono essere presenti a bordo del veicolo** (ad es. Cmr, documenti doganali, documenti di cabotaggio), i quali, come si dirà tra breve, sono considerati **equipollenti alla Sdt** (purché contenenti tutte le informazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in commento per la scheda).

In mancanza dei predetti documenti, **si applicano** ai trasportati internazionali che avvengano in ambito nazionale **le sanzioni amministrative** di cui all'art. 7-bis del dl 286/05.

Documenti alternativi o equipollenti alla Sdt

Il documento di trasporto **può essere sostituito dal contratto di trasporto** o da alcuni documenti considerati equipollenti, purché contenenti tutti i dati previsti dalla Sdt e la dicitura «Documento valido ai sensi del dm 30 giugno 2009, n. 554».

Il contratto di trasporto stipulato in forma scritta costituisce, innanzitutto, **documento alternativo alla Sdt**.

Da tenere a mente, tuttavia, che **un contratto privo di uno o più elementi essenziali** indicati all'art. 6 comma 6 del dlgs 286/05 (ed, in particolare: nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario) **non viene considerato come stipulato in forma scritta e non può intendersi sostitutivo della Sdt**.

Le condizioni di cui sopra vengono soddisfatte anche nel caso in cui il contratto contenga tutti gli elementi essenziali e la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come «data certa» secondo le modalità individuate dalla circ. 17 luglio 2009 (ovvero non sia atto pubblico, scrittura privata autenticata, contratto registrato presso l'Agenzia

delle Entrate, ecc.), qualora l'agente accertatore provveda alla certificazione del contratto (e dunque della Sdt) mediante apposizione della data ed ora del controllo e delle generalità di chi lo ha svolto, sottoscrivendo l'annotazione a conferma dell'esibizione del documento (come da ultimo precisato nella c.m. 7 agosto 2009).

Vengono, invece, considerati documenti alternativi alla Sdt, purché contenenti tutte le indicazioni riportate nel modello di scheda allegato al dm 554/09: la lettera di vettura internazionale Cmr; i documenti doganali; il documento di cabotaggio di cui al dm 3 aprile 2009 (costituisce cabotaggio stradale, il trasporto, con inizio e termine nel territorio italiano, da parte di imprese di autotrasporto conto terzi in regime di licenza comunitaria); i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa (dlgs 26 ottobre 1995, n. 504); il documento di trasporto di cui al dpr 14 agosto 1996, n. 472 (il c.d. «ddt» previsto dalla normativa Iva); ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi e delle convenzioni internazionali o di altra normativa nazionale vigente o emanata successivamente al dm 554/09.

In questi casi, qualora **non sia possibile integrare o modificare** il contenuto del documento in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento dovrà essere comunque **accompagnato dalla Sdt** che potrà contenere solo le informazioni mancanti.

Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo di compilazione della Sdt:

- i trasporti di collettame effettuati per conto terzi, eseguiti per mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, se accompagnate da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato;
- i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio (5);

Nota:

(5) Secondo quanto stabilito dall'art. 31 della legge del 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni «il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato
(segue)

– i veicoli indicati all'art. 30 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc.).

L'assenza del trasporto rifiuti fra le esenzioni espressamente previste all'art. 4 del dm 554/09, porta a ritenere che anche tali trasporti - se svolti in conto terzi - **siano tenuti a compilare la Sdt**, nonostante tale attività sia già ampiamente disciplinata nella normativa speciale di settore (in particolare, dal dlgs 152/06 «Codice dell'ambiente»). D'altra parte, se la merce è «ogni cosa mobile di cui si possa far traffico e commercio» anche i rifiuti dovrebbero considerarsi merce nell'accezione fatta propria dal dlgs 286/05.

Sotto un altro profilo, tuttavia, occorre considerare che la normativa speciale già impone la tenuta di particolari documenti (c.d. «formulario») da parte di chi esegue il trasporto, i quali, forse, ben potrebbero essere considerati **documenti equipollenti**.

La questione merita certamente un **approfondimento** ed un **chiarimento** e la speranza è che il Ministero intervenga presto con una nuova circolare sul punto.

Sanzioni

Diverse sono le sanzioni nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni sopra esposte.

Il committente, ovvero chiunque **non compili la scheda di trasporto**, o la alteri, o la compili in modo incompleto o non veritiero, **è punito** con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600,00 a 1.800,00 euro.

Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, **non porti a bordo del veicolo la scheda di trasporto** ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, **è punito** con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40,00 a 120,00 euro.

All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il **fermo amministrativo del veicolo**, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente.

In caso di **mancata esibizione dei documenti** entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede **all'applicazione di una ulteriore sanzione a**

carico del committente, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 *bis* del dlgs 286/05, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Inoltre si applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento, le sanzioni previste dall'art. 180, comma 8 del Codice della strada.

Nota:

(segue nota 5)

dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti (45); b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale; c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere».